

Cartelle esattoriali: nulle se Equitalia non prova la notifica

L'onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di Equitalia, anche se sono passati più di cinque anni. L'agente della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l'avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti.

È quanto affermato dalla **Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, con la sentenza n. 6887 depositata l'8 aprile 2016.**

Il caso

Equitalia impugnava una sentenza con la quale la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello di un contribuente, annullando la cartella di pagamento e con essa l'ipoteca iscritta su un immobile del debitore.

La decisione

Gli Ermellini hanno affermato che l'articolo 26, comma 5 del d.P.R. n. 602/1973, invocato dalla società di riscossione, stabilisce che *«l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento e ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione».*

Ebbene, la disposizione non libera Equitalia dall'onere probatorio neanche dopo il decorso dei cinque anni, *«limitandosi a stabilire che quest'ultima conservi la prova documentale della cartella notificata ai soli fini di esibizione al contribuente o all'amministrazione».*

Ciò non toglie che, per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore - se necessario, anche **oltre i cinque anni** - le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell'onere probatorio; con la conseguenza che *«il concessionario sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella: una cosa essendo l'obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt'altra l'osservanza dell'art. 2697 c.c., non derogato dalla norma speciale».*

Invero, si tratta di soluzione armonica con quanto più volte affermato - in diversa materia, ma in analoga fattispecie legale

di tenuta documentale obbligatoria - in ordine all'obbligo di **conservazione decennale delle scritture contabili** ex art. 2220 c.c.; obbligo non idoneo a sollevare l'imprenditore, successivamente al decorso dei dieci anni, dall'onere della prova posto a suo carico nel giudizio secondo le regole generali (Cass.26683/09; 1842/11; 19696/14 ed altre).

In conclusione, la commissione tributaria regionale ha valutato la fattispecie secondo l'**ordinario regime dell'onere della prova**, correttamente escludendo che, in virtù del mero decorso del quinquennio di conservazione obbligatoria, la prova in giudizio della regolare notificazione della cartella non fosse più necessaria, ovvero dovesse essere posta a carico della contribuente.